

DELIBERAZIONE 20 MARZO 2014
114/2014/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito d.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992, recante "Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali

idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.” e l’allegata convenzione-tipo;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)” (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, 168/03 e l’Allegato A alla medesima;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06 e l’Allegato A alla medesima;
- l’Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2007, 348/07, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
- il verbale dell’audizione tenutasi in data 27 novembre 2013, presso la Sede di Milano dell’Autorità.

FATTO

1. La società Hera Comm S.r.l. (di seguito anche: reclamante) ha presentato, con nota 16 maggio 2013, un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito anche gestore), contestando la metodologia adottata per il ricalcolo ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione, misura, maggiorazioni e componenti di sistema per il periodo 1 gennaio 2008-31 luglio 2010, con riferimento al punto di prelievo (di seguito POD) di cui è titolare la società Mengozzi S.p.A. (di seguito: cliente finale);
2. il cliente finale è titolare di uno stabilimento industriale per il trattamento dei rifiuti provenienti da attività ospedaliera, in cui è compreso un impianto di produzione di energia elettrica per il quale, nel periodo in questione, era in essere una convenzione di cessione ai sensi del provvedimento Cip 6/92; nello specifico, detto impianto è alimentato da rifiuti ospedalieri; ha potenza pari a 2.560 kW (di cui 1.300 kW sono oggetto di convenzione Cip 6/92) ed è direttamente collegato al suddetto stabilimento industriale;
3. con nota 4 luglio 2013 (prot. Enel-DIS 0862354), il gestore ha presentato una memoria in risposta al reclamo di Hera Comm S.r.l.;
4. con nota 10 luglio 2013 (prot. Autorità 029505/A), il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore ed all’Autorità, al fine di evitare il prodursi gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
5. con nota 18 settembre 2013 (prot. Autorità 0030117/P), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;

6. con nota 11 ottobre 2013 (prot. Autorità 033949/A), il gestore ha esposto le proprie argomentazioni, facendo integrale rinvio al contenuto della sopraccitata memoria del 4 luglio 2013 (prot. Enel-DIS 0862354);
7. con nota 31 ottobre 2013 (prot. 0035008/P), l'Autorità ha comunicato al reclamante, al gestore ed al cliente finale che nel corso dell'istruttoria è emersa l'esigenza di coinvolgere nel procedimento il cliente finale medesimo; con detta nota l'Autorità ha, altresì, richiesto al cliente finale di trasmettere una serie di documenti e di informazioni;
8. con la suddetta nota del 31 ottobre, inoltre, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, ha convocato in audizione, per il 27 novembre 2013, presso la sede di Milano dell'Autorità, il reclamante, l'intestatario ed il gestore; durante tale audizione, i funzionari dell'Autorità presenti, preso atto dei documenti e delle informazioni già acquisite, hanno richiesto alla società Mengozzi S.p.A. di produrre ulteriore documentazione;
9. con nota 14 novembre 2013 (acquisita al protocollo Autorità 036789), il cliente finale ha quindi trasmesso i documenti e le informazioni richieste, mentre, con nota 12 dicembre 2013 (prot. Autorità 001291), il medesimo cliente finale ha fornito gli elementi di risposta all'ulteriore richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità nel corso dell'audizione del 27 novembre 2013;
10. con nota 17 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 0039991/P), l'Autorità, conformemente al dettato dell'articolo 44, comma 2, del d.lgs. 93/211 e ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, ha richiesto al reclamante una proroga del termine di conclusione del procedimento di trattazione dei reclami, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
11. con nota 19 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 040479), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del termine;
12. con nota 23 dicembre 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata (prot. Autorità 001295), anche il cliente finale ha espresso il consenso alla proroga del termine;
13. la competente direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo e fattuale

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni di cui al provvedimento Cip 6/92, poiché parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto nella titolarità del cliente finale – Mengozzi S.p.A. – viene ceduta al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) ai sensi di tale provvedimento, nonché la disciplina dettata dall'Autorità in materia di accesso e utilizzo delle reti elettriche, in particolare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);

15. con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992, è stata approvata la convenzione tipo a cui devono uniformarsi le convenzioni per il ritiro, da parte dell'Enel (ora GSE), dell'energia elettrica ammessa a beneficiare dell'incentivo previsto dal provvedimento Cip 6/92;
16. l'articolo 1 della suddetta convenzione-tipo prevede, in particolare, che *“Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'Enel [ora GSE, n.d.r.] la potenza di . . . kW, corrispondenti a . . . % della potenza efficiente di ciascuna sezione, che resterà a disposizione dell'Enel [ora GSE, n.d.r.], fino alla data di scadenza della presente convenzione, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare. Detta energia non potrà essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni; [...]. L'Enel [ora GSE, n.d.r.] si impegna a ritirare l'energia corrispondente alla potenza messa a disposizione dall'impianto, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso e delle possibilità di ritiro da parte dell'Enel [ora GSE, n.d.r.], anche in funzione dei necessari livelli di sicurezza nella gestione del sistema di produzione e trasporto dell'energia elettrica.”*;
17. l'articolo 2 della convenzione tipo prevede che *“Il quantitativo di energia mensile ceduta all'Enel [ora GSE, n.d.r.] dovrà risultare pari a quella misurata ai morsetti di macchina della sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di potenza a disposizione Enel [ora GSE, n.d.r.] e la potenza efficiente dell'impianto; da detto quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai punti di consegna alla rete [...], quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al . . . %. [...]. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione dell'Enel [ora GSE, n.d.r.] e i quantitativi di energia consegnati all'Enel [ora GSE, n.d.r.] sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc. L'eventuale energia ceduta dal produttore in eccedenza a quella concordata con l'Enel [ora GSE, n.d.r.] rientra nel caso di cessioni di eccedenze.”*;
18. le disposizioni dell'Autorità in materia di *settlement* prevedono che i dati di misura ai fini del dispacciamento e i dati di misura ai fini del trasporto debbano essere tra loro congruenti. In particolare si evidenzia che:
 - il punto 3 del dispositivo della deliberazione ARG/elt 110/08 prevede che *“Terna proceda con la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006 da ciascun utente del dispacciamento solo una volta verificato che il valore assoluto della differenza dell'energia prelevata che è stata assoggettata al trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento sia minore del 5% della maggiore delle due”*;
 - il punto 2 del dispositivo della deliberazione ARG/elt 34/09 prevede che *“Terna proceda tempestivamente con la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento di cui al punto 1 [energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007, n.d.r.] dopo aver verificato che il valore assoluto della differenza dell'energia prelevata che è stata assoggettata al trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento sia minore del 4% della maggiore delle due”*;

- l'articolo 55, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 prevede che *“Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement [...] di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell'anno precedente e a ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di settlement [...] e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due”*;
19. per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento, l'articolo 5, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09, prevede che *“nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione Cip 6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione Cip 6/92”*. Tale disposizione era, invero, già presente nell'Allegato A alla deliberazione 168/03 e nell'Allegato A alla deliberazione 111/06. Ai fini dell'applicazione della disciplina del dispacciamento, pertanto, non viene considerata l'energia elettrica effettivamente immessa o effettivamente prelevata, ma l'energia elettrica che sarebbe stata immessa o prelevata qualora la produzione ammessa a beneficiare del provvedimento Cip 6/92 non fosse stata direttamente destinata ai consumi in sito (c.d. energia virtuale);
 20. il TIT, nella versione vigente per il periodo di regolazione 2008-2011, per quanto qui rileva, si limita a definire le modalità per il calcolo dei valori unitari delle diverse componenti tariffarie, ma non precisa in modo univoco per quale quantità di energia elettrica esse trovano applicazione. Nella prassi tali componenti tariffarie sono state applicate all'energia elettrica oggetto di fatturazione che, in generale, coincide con l'energia elettrica effettivamente prelevata da rete pubblica (come risulta dalle apparecchiature di misura poste sul punto di connessione con la rete pubblica);
 21. la legge 99/09 ha sancito che, *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009, n.d.r.] i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”*. A tale disciplina generale fanno eccezione solo le configurazioni esplicitamente esonerate da disposizioni normative (cioè i Sistemi Efficienti di Utenza e i Sistemi esistenti ad essi equiparati, di cui al decreto legislativo 115/08, nonché le Reti Interne di Utenza di cui alla medesima legge 99/09), per i quali i

predetti corrispettivi tariffari si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;

22. la regolazione relativa ai Sistemi semplici di produzione e consumo, ovvero alle configurazioni riconducibili ad un unico produttore e ad un unico cliente finale (tra cui rientrano anche i Sistemi Efficienti di Utenza e i Sistemi esistenti ad essi equiparati), quale quella oggetto della presente controversia, è stata definita dall'Autorità, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 115/08 e dalla legge 99/09, all'esito di un articolato processo di consultazione, con la deliberazione 578/2013/R/eel, che, ai sensi del punto 14 del dispositivo, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

23. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- con nota 16 maggio 2013, il reclamante ha contestato al gestore l'importo di una serie di fatture emesse nei suoi confronti, rispettivamente, in data 7 giugno 2010 (n. 28 fatture), 21 giugno 2010, 2 agosto 2010 e 25 agosto 2010, dichiarando che esse prevedono l'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) ad una quantità di energia elettrica diversa da quella misurata dai contatori posti sul punto di connessione con la rete; la citata nota del 16 maggio 2013 contiene, peraltro, in allegato, una comunicazione inoltrata in data 3 maggio 2010 dal cliente finale al reclamante, nella quale il cliente finale contesta, a sua volta, al reclamante l'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) ad una quantità di energia elettrica diversa da quella misurata dai contatori posti sul punto di connessione, nonché l'errata applicazione dell'imposta erariale e delle addizionali e la mancata deduzione dell'importo delle fatture già corrisposte in acconto negli anni 2008 e 2009;
- tra la documentazione allegata alla suddetta nota del 16 maggio 2013 figura anche la risposta data dal reclamante al cliente finale in data 25 giugno 2010, laddove si evidenzia la avvenuta correzione dell'applicazione delle imposte erariali e delle addizionali, nonché la deduzione dell'importo delle fatture già corrisposte in acconto negli anni precedenti. In relazione all'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema), il reclamante precisa, invece, di aver applicato nei confronti del cliente finale i medesimi oneri che il gestore ha applicato nei propri confronti e che il gestore, da parte sua, non intende modificare il proprio metodo di calcolo; il reclamante precisa anche che verrà incontro alle richieste del cliente finale nel caso in cui il gestore intenda modificare la propria posizione;
- da quanto sopra esposto, emerge che il reclamo *de quo* riguarda l'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) al cliente finale. In riferimento a tale profilo, il reclamante, nella veste di fornitore del cliente finale, riveste il ruolo di soggetto intermediario incaricato di regolare, per conto del proprio cliente, i corrispettivi tariffari relativi all'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;

- pertanto, con lettera del 31 ottobre 2013 (prot. 0035008/P), gli Uffici dell’Autorità hanno avanzato una richiesta di informazioni anche al cliente finale che, fino a quel momento, non era stato formalmente coinvolto nel procedimento. In particolare, con tale lettera, sono stati richiesti, tra l’altro:
 - copia della convenzione *ex* provvedimento Cip n. 6/92 vigente nel periodo oggetto di reclamo (2008-2010);
 - copia di eventuali separati accordi commerciali di fornitura della quantità di energia elettrica (di cui all’articolo 2 della convenzione-tipo allegata, nel caso di cessione, al decreto ministeriale 25 settembre 1992), pari alle differenze positive tra i quantitativi di energia corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione nell’ambito del provvedimento Cip 6/92 e i quantitativi di energia effettivamente consegnati;
- con nota 14 novembre 2013, il cliente finale ha trasmesso agli Uffici dell’Autorità la copia della convenzione *ex* provvedimento Cip 6/92 nella versione inizialmente stipulata con il GSE e ha precisato che non esistono altri separati accordi commerciali di fornitura della quantità di energia elettrica stipulati con il GSE, *“in quanto era logico presupporre che sarebbero stati regolati al GSE agli stessi prezzi con cui mensilmente questi cede l’energia proveniente dagli impianti Cip 6 agli operatori di mercato”*;
- in data 27 novembre 2013 si è tenuta la summenzionata audizione presso gli Uffici dell’Autorità, in presenza del reclamante, del cliente finale e del gestore, durante la quale è emersa l’esigenza di acquisire ulteriori elementi da parte del cliente finale, come risulta dal verbale siglato in esito alla predetta riunione. In particolare è stato richiesto che il cliente finale mettesse a disposizione:
 - copia della modifica concordata, in data 12 ottobre 2006, con il GSE alla convenzione *ex* provvedimento Cip 6/92 inizialmente sottoscritta e già resa disponibile agli Uffici dell’Autorità;
 - gli schemi relativi alle configurazioni dell’impianto di produzione prima e dopo la realizzazione del collegamento diretto.

B. Argomentazioni di Hera Comm S.r.l.

24. Il reclamante ha richiesto all’Autorità di dichiarare l’illegittimità delle fatture emesse nei suoi confronti da parte del gestore di rete in data 7 giugno 2010 (n. 28 fatture), 21 giugno 2010, 2 agosto 2010 e 25 agosto 2010, dichiarando che esse prevedono l’applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) ad una quantità di energia elettrica diversa da quella misurata dai contatori posti sul punto di connessione con la rete; in particolare, la quantità di energia elettrica considerata dal gestore di rete per il calcolo dei suddetti corrispettivi è pari alla somma tra l’energia effettivamente prelevata, come misurata dal contatore bidirezionale presso il POD di cui è titolare la società Mengozzi S.p.A., e l’energia prodotta dall’impianto connesso al medesimo POD (ed utilizzata in sito);
25. il reclamante ha, altresì, dichiarato che la determinazione del valore dell’energia di cui sopra risulta in contrasto con le disposizioni del TIT (articoli 1 e 2)

vigente negli anni di competenza, laddove si prevede l'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) all'energia effettivamente transitata sulla rete e prelevata, come risulta dal contatore, senza considerare l'energia prodotta e autoconsumata seppur afferente alla convenzione *ex* provvedimento Cip 6/92 che l'intestatario ha stipulato con il GSE.

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

26. Il gestore sostiene che potrà dar seguito alla richiesta di applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione e misura (con le relative maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema) esclusivamente con riferimento all'energia prelevata dalla rete soltanto a seguito dell'emanazione dell'atto di regolazione che l'Autorità adotterà all'esito della consultazione avente ad oggetto il DCO 209/2013 "*Regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo – Orientamenti finali*", nel caso in cui tale atto dovesse riconoscere la qualifica di Sistema Efficiente di Utente (SEU) o di sistemi ad essi equiparati (SESEU), da parte del GSE, per gli impianti in questione.

D. Argomentazioni di Mengozzi S.p.A.

27. Il cliente finale ha evidenziato che:
- la convenzione di cessione parziale *ex* provvedimento Cip 6/92 prevede la cessione di 1300 kW a fronte di una potenza nominale dell'impianto di 2560 kW. Pertanto, la quota eccedente è, da sempre, destinata all'autoconsumo, al fine di soddisfare il fabbisogno dello stabilimento, ovvero ad essere immessa in rete e, quindi, ceduta a terzi;
 - la convenzione Cip 6/92 prevede che la registrazione dell'energia prodotta, per la regolazione delle partite contabili, avvenga avvalendosi dell'apparato di misura posto a valle dei morsetti del generatore a cui vanno detratte forfetariamente le perdite di linea e trasformazione ed i prelievi per i servizi ausiliari;
 - considerato che i corrispettivi per il servizio di trasporto sono destinati a remunerare i servizi di pubblica utilità della trasmissione, della distribuzione e della misura dell'energia elettrica, e che la regolazione dei corrispettivi è riferita a prestazioni effettivamente rese, rilevate e misurate in corrispondenza di punti di connessione, ne deriva che Enel Distribuzione non aveva titolo per effettuare alcuna rideterminazione, in quanto il maggior consumo è stato soddisfatto direttamente dall'energia prodotta dall'impianto di produzione senza utilizzare la rete pubblica e in quanto non si sono verificate irregolarità nel funzionamento del misuratore installato nel punto di connessione alla rete.

E. Valutazione delle argomentazioni di Hera Comm S.r.l., Enel Distribuzione S.p.A. e Mengozzi S.p.A.

28. In primo luogo, occorre precisare che, nel caso di specie e per il periodo temporale in questione, alla base della presente controversia non v'è semplicemente un impianto di produzione di energia elettrica che alimenta direttamente uno stabilimento industriale, per cui una parte dell'energia elettrica prodotta viene direttamente consumata senza transitare attraverso la rete pubblica, bensì un impianto ammesso a beneficiare, seppur parzialmente, degli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92;
29. come già evidenziato, l'articolo 1 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992 prevede espressamente che l'energia elettrica ammessa a beneficiare degli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92 venga ceduta ad Enel (ora GSE). Peraltro il provvedimento Cip 6/92 non ha definito un incentivo di tipo *feed in premium* (cioè un premio riconosciuto all'energia elettrica prodotta indipendentemente dalla sua destinazione commerciale), bensì un incentivo di tipo *feed in tariff* (cioè un prezzo di ritiro amministrato e incentivante dell'energia elettrica immessa in rete). In pratica, l'applicazione del provvedimento Cip 6/92 presuppone che l'energia elettrica ammessa a beneficiare di tale trattamento incentivante sia effettivamente immessa in rete;
30. tuttavia, al tempo stesso, l'articolo 2 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992 prevede che *“Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione dell'Enel [ora GSE, n.d.r.] e i quantitativi di energia consegnati all'Enel [ora GSE, n.d.r.] sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.”*. Da tale disposizione, emerge la possibilità che, in alcune situazioni particolari, parte dell'energia elettrica ammessa a beneficiare degli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92 non venga interamente ceduta ad Enel (ora GSE). In questi casi la medesima disposizione precisa, altresì, che la quantità di energia elettrica che beneficia del provvedimento Cip 6/92, e che non è stata immessa nella rete pubblica, è oggetto di separati accordi commerciali di fornitura;
31. dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992 si desume che l'energia elettrica che beneficia del provvedimento Cip 6/92 deve essere trattata come se fosse stata effettivamente immessa (dando quindi origine a un'immissione virtuale) e, conseguentemente, ri-prelevata per gli usi di stabilimento (dando quindi origine ad un prelievo virtuale di pari entità). Da ciò, pertanto, discende che, nel caso di specie, occorre fare riferimento, per le applicazioni commerciali, anche alle immissioni e ai prelievi virtuali e non solo alle immissioni e ai prelievi reali. Se così non fosse, l'applicazione dell'articolo 2 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992 comporterebbe un'esplicita violazione dell'articolo 1 della medesima convenzione-tipo, determinando un risultato economico diverso, e in particolare di maggior favore, per il soggetto che produce e, ad un tempo, consuma energia. In pratica, sul piano commerciale, occorre ricondurre la configurazione oggetto della controversia *de qua* alla configurazione “standard”, in cui tutta l'energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip 6/92 avrebbe dovuto essere immessa in rete (*“Detta energia non potrà essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni”*) e, quindi, successivamente ri-prelevata dalla rete pubblica;

32. da quanto sopra esposto emerge, pertanto, la necessità di prevedere, per i prelievi virtuali di energia elettrica, la stipula di separati accordi commerciali di fornitura che, in quanto tali, devono essere comprensivi di tutte le componenti tariffarie normalmente applicate ai prelievi reali di energia elettrica, proprio come se l'energia elettrica virtualmente prelevata fosse stata anche realmente prelevata;
33. come emerge dalla documentazione prodotta dal cliente finale, il GSE, a far data dall'1 dicembre 2006, ha modificato la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica ammettendo la possibilità che l'energia elettrica potesse essere fisicamente messa a disposizione dello stabilimento, pur essendo commercialmente destinata al medesimo GSE. Al tempo stesso, il GSE, nella nuova convenzione, per dare applicazione all'articolo 2 della convenzione-tipo allegata al decreto ministeriale 25 settembre 1992, ha anche precisato che le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotta netta convenzionata e i quantitativi di energia misurati nel punto di consegna alla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali da stipularsi con il distributore locale sul mercato libero;
34. alla luce del provvedimento Cip 6/92, deriva dunque la necessità che anche per i prelievi virtuali di energia elettrica debbano trovare applicazione tutte le componenti tariffarie, ivi incluse le componenti di trasmissione, di distribuzione e le relative maggiorazioni (c.d. oneri generali di sistema);
35. ciò trova, peraltro, conferma nelle disposizioni in materia di *settlement* già richiamate al punto 18, che hanno la finalità di allineare i dati di misura utilizzati ai fini del dispacciamento con i dati di misura utilizzati ai fini del trasporto. Da ciò nuovamente emerge la necessità che, anche per i prelievi virtuali di energia elettrica, trovino applicazione tutte le componenti tariffarie, ivi incluse le componenti di trasmissione, di distribuzione e le relative maggiorazioni (c.d. oneri generali di sistema);
36. a nulla rilevano le considerazioni del gestore, relativamente alla disciplina dei SEU o dei SESEU, in quanto esclusivamente riferite al documento di consultazione prodromico all'adozione della deliberazione 578/2013/R/eel la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2014, quindi ben oltre il periodo temporale oggetto della presente controversia;
37. sulla base delle valutazioni fin qui svolte, si ritiene che il gestore abbia correttamente applicato i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, oltre alle relative maggiorazioni (oneri generali di sistema) e i corrispettivi di dispacciamento anche all'energia elettrica virtualmente prelevata, come se quest'ultima fosse stata effettivamente prelevata dalla rete pubblica.

DELIBERA

1. di rigettare il reclamo di Hera Comm S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. e, pertanto, di prescrivere ad Hera Comm S.r.l. e a Mengozzi S.p.A. di effettuare i conseguenti conguagli, attraverso il pagamento, anche rateale, degli importi dovuti;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni